

Incentivi ed Agevolazioni

Inviato da Consulentionline.eu

Istruzioni per il credito d'imposta nelle aree del Sud. – Invio online dal 15 luglio per i dati del primo semestre 2008.

Il credito spetta per gli anni 2008, 2009 e 2010 in misura pari a 333 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato, il credito d'imposta è di 416 euro per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.

IAL è il nuovo modulo per la richiesta del credito d'imposta dei nuovi assunti nelle aree svantaggiate. Lo ha approvato l'Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 15 maggio. La prima trasmissione da parte dei datori di lavoro, secondo ordine cronologico fino ad esaurimento dei fondi disponibili, è prevista a partire dalle ore 10 del 15 luglio 2008.

L'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 244/07 (Finanziaria 2008) prevede la concessione di un credito d'imposta ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2008 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Il 12 marzo 2008 è stato firmato il decreto ministeriale che attua le disposizioni della Finanziaria 2008. L'articolo 6 del decreto ha previsto che per fruire del credito d'imposta, i beneficiari inviano al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009, un'istanza telematica con i dati stabiliti da un provvedimento del direttore dell'Agenzia.

Per le assunzioni agevolabili effettuate dal 1 gennaio a giugno 2008, i soggetti interessati inviano le istanze di attribuzione del credito dalle ore 10 del 15 luglio 2008. L'Agenzia esamina le istanze secondo ordine cronologico di presentazione, verificandone l'ammissibilità per quanto riguarda il rispetto dei requisiti, ed entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza comunica online agli interessati l'accoglimento o il diniego del credito d'imposta richiesto. Sarà, poi, l'Agenzia, attraverso un comunicato stampa, a rendere noto l'eventuale esaurimento dei fondi disponibili.

Il modello prevede un frontespizio, in cui il datore di lavoro dichiara di possedere i requisiti per la presentazione dell'istanza, e anche un riquadro per l'annullamento di un'eventuale istanza presentata in precedenza.

È stato predisposto anche un Quadro A in cui il datore di lavoro deve indicare, per ciascun mese in cui ha effettuato le assunzioni agevolate, i dati necessari per verificare l'incremento che fa sorgere il diritto a beneficiare del credito d'imposta. I dati necessari per il calcolo dell'incremento (righe A2 e A3) devono essere esposti tenendo conto della forza lavoro complessiva e di quella presente nelle aree svantaggiate. Il tutto in linea con l'articolo 3, comma 2, del Dm 12 marzo 2008. Il decreto stabilisce che l'incremento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato, rispetto alla media del 2007, va verificato, «sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro.

L'incremento del personale dipendente a tempo indeterminato verosimilmente dovrà riguardare il personale impiegato nelle unità produttive presenti in tutte le regioni agevolate.

(di Paolo Bertolini)

Con il varo del nuovo Regolamento Generale di esenzione per categoria della Commissione Europea, le imprese degli Stati membri hanno a disposizione un nuovo efficace strumento per favorire lo sviluppo economico. Pertanto tutte le pubbliche amministrazioni interessate potranno concedere aiuti per gli interventi più svariati senza necessità della preventiva autorizzazione di Bruxelles. Ciò a vantaggio di tutti: gli Stati membri che non avranno più l'onere di notificare l'aiuto; la Commissione che non dovrà più esaminare la notevole mole di richieste; le imprese, gli enti e comunque i destinatari dei benefici e delle agevolazioni che non dovranno più attendere l'esito della Commissione. Il beneficio maggiore del nuovo Regolamento Generale di esenzione riguarda gli aiuti alle piccole e medie imprese (il regolamento autorizza differenti tipologie di esenzioni), gli aiuti a carattere sociale (rivolti ai lavoratori disabili e/o comunque svantaggiati), gli aiuti a finalità regionale (per la costruzione di nuovi stabilimenti produttivi nelle aree svantaggiate), le politiche ambientali, il sostegno all'imprenditorialità femminile, alla ricerca, sviluppo ed innovazione. Gli Stati membri hanno dunque la facoltà di notificare per i casi in cui dubitano dell'applicabilità dell'esenzione generale, mentre saranno obbligati per taluni casi specifici come, ad esempio, quando l'aiuto è direttamente connesso ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Inoltre è obbligatoria la notifica anche quando gli aiuti sono condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione come pure in caso di sostegno alle imprese dei settori della pesca e dell'acquacoltura, della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della siderurgia, della costruzione navale e delle fibre sintetiche. In nessun caso sarà possibile attribuire finanziamenti incentivi e/o agevolazioni ai destinatari di un ordine di recupero per avere fruito un aiuto illegale e incompatibile per il mercato comune. Alla stessa maniera non potranno essere erogati aiuti automatici alle imprese in difficoltà definite dal regolamento stesso. Infine, ai beneficiari legati all'automaticità nella concessione degli aiuti conseguono obblighi di informazione e monitoraggio consentendo alla Commissione di essere regolarmente informata delle misure di aiuto varate. Gli Stati dovranno in ogni caso redigere una relazione annuale sull'applicazione del regolamento, catalogare e rendere disponibili ad eventuali controlli della Commissione tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto del Regolamento. Le seguenti 26 categorie di aiuti ed agevolazioni non dovranno più essere autorizzate dalla Commissione Europea: 1) Investimenti e occupazione a favore delle PMI 2) Piccole nuove imprese create da imprenditori donne 3) Servizi di consulenza a favore delle PMI 4) Partecipazione delle PMI a fiere 5) Conferimenti di capitale a rischio 6) Ricerca e sviluppo 7) Studi di fattibilità tecnica 8) Spese legate a diritti di proprietà industriale per PMI 9) Ricerca e sviluppo nel settore agricolo e della pesca 10) Nuove imprese innovative 11) Consulenza su innovazione e servizi di sostegno 12) Messa a disposizione di personale altamente qualificato 13) Formazione 14) Assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali 15) Occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali 16) Compensazione dei sovracosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili 17) Investimenti e occupazione a livello regionale 18) Nuove piccole imprese nelle regioni assistite 19) Investimenti per andare oltre le norme UE in materia di tutela ambientale 20) Acquisti di mezzi di trasporto che rispettano norme più rigorose rispetto a quelle UE sulla tutela ambientale 21) Adeguamento delle PMI a norme UE non ancora in vigore 22) Investimenti in misure di risparmio energetico 23) Investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento 24) Investimenti per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili 25) Realizzazione di studi in materia ambientale 26) Ambiente, sotto forma di sgravi fiscali

[Continua altri finanziamenti ed agevolazioni >>](#)